
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Testimonianza: la domanda a chiarimenti non ha funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio a carico delle parti

La domanda a chiarimenti non svolge e non deve svolgere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio a carico delle parti ma ha solo la funzione di meglio chiarire, appunto, innanzi tutto al giudice che poi dovrà pronunciarsi, come si è effettivamente svolto un determinato fatto che sia oggetto del capitolo di prova che sta sottoponendo al teste (o alla parte in sede di interrogatorio formale). Detto ciò, se la prova testimoniale ammessa non contiene un capitolo su un determinato fatto decisivo, perché costitutivo della pretesa, o perché determinante per completare la fattispecie, non si ha ragione di pretendere che il giudice con la domanda a chiarimenti introduca un fatto che non è nel capitolo, perché verrebbe in tal modo a supplire ad una deficienza probatoria della parte, e a squilibrare la parità delle "armi" che il rispetto del contraddittorio tende ad assicurare.

...omissis...

Con il primo motivo il ricorrente deduce la insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione degli artt. 2054 e 2700 c.c., artt. 253, 356, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 164 e 141 C.d.S..

Lamenta che la corte territoriale non abbia applicato in favore del ricorrente, danneggiato-trasportato, la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., commi 2 e 3, ritenendo che egli non avesse fornito la prova relativa alla dinamica dei fatti. Sostiene di aver fornito la prova che lo svolgimento dei fatti si svolse come indicato in citazione e del nesso causale tra l'operato del conducente e il danno da lui riportato, sulla base dell'interrogatorio formale reso dalla moglie, della CTU medica sulla sua persona e della ct di parte sulla dinamica da lui prodotta in appello. Avendo l'attore appellante fornito questa prova, la corte d'appello avrebbe dovuto applicare la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo che aveva provocato il danno al trasportato, dal quale questi o la sua compagnia di assicurazioni avrebbero potuto liberarsi solo fornendo la prova liberatoria.

Sostiene anche il ricorrente che la corte d'appello ha ritenuto inidonea la prova testimoniale a fondare il suo convincimento perché le risposte del teste erano troppo sintetiche e generiche. Egli deduce che i capitoli di prova non erano generici, nè li ha ritenuti tali la corte d'appello nel momento in cui li ha ammessi, e che poiché il giudice è arbitro della scelta delle modalità di verbalizzazione, non può far ricadere sulla parte la scelta di una verbalizzazione eccessivamente sintetica, che non faccia emergere bene il complesso delle dichiarazioni rese dal teste. Aggiunge che rientra nel poterdovere del giudice, nel procedere all'assunzione della prova testimoniale, anche quello di chiedere i chiarimenti che ritiene necessari ai fini di una miglior comprensione dei fatti che i capitoli ammessi sono tesi a provare, anche ai fini della completezza della prova e della sua idoneità a svolgere la funzione probatoria, e che il mancato esercizio di tale facoltà non possa tradursi in un pregiudizio per la parte che ha ottenuto, in quanto ritenuta dal giudice ammissibile e rilevante, l'ammissione di una prova testimoniale. Il motivo è infondato.

Va premesso che è ben vero che la raccolta della prova orale, sia essa interrogatorio formale o prova testimoniale, è compito del giudice il quale non è tenuto ad una riproduzione meccanica ed integrale delle dichiarazioni rese in sua presenza sulla base delle domande che egli rivolge alla parte o al teste, bensì procede al delicato compito di trasferire nella verbalizzazione l'effettivo contenuto delle dichiarazioni delle parti. Il compito della verbalizzazione è rimesso esclusivamente al giudice ed è assai delicato in quanto dal suo corretto esercizio dipende la comprensibilità anche a distanza di anni del verbale e delle dichiarazioni ivi riportate e la valorizzazione dei contenuti rilevanti delle dichiarazioni rese dalle parti (rilevanti sia in positivo sia eventualmente al fine di porre in evidenza contraddizioni o elementi che depongano nel senso della inattendibilità del teste). Per questo motivo, la verbalizzazione sintetica presuppone un corretto esercizio della sintesi, affinché essa riproduca solo le parti rilevanti delle dichiarazioni e tutte le parti rilevanti, ovvero non svuoti di contenuto, di comprensibilità, di contestualizzazione e di incisività le dichiarazioni rese dalla parte o dal teste. In altre parole, non è consentita una

verbalizzazione sommaria e sciatta, che renda inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali raccolte in quanto inidonee a formare il convincimento del giudice. Quanto alla facoltà del giudice di porre domande a chiarimenti, per rendere maggiormente comprensibile l'andamento dei fatti oggetti della prova, occorre individuare il confine del legittimo esercizio di questa facoltà discrezionale del giudice. La domanda a chiarimenti può servire per meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto che sia stato non solo allegato ma che si tende a provare con il capitolo di prova ammesso, e non per introdurre un fatto nuovo o diverso e comunque una circostanza che avrebbe dovuto essere provata dalla parte e della quale la parte stessa non si è avveduta o sulla quale non ha formulato alcun capitolo di prova, ovvero ha formulato un capitolo di prova ma questo, per come era formulato, non è stato ammesso.

Ovvero, la domanda a chiarimenti non svolge e non deve svolgere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio a carico delle parti ma ha solo la funzione di meglio chiarire, appunto, innanzi tutto al giudice che poi dovrà pronunciarsi, come si è effettivamente svolto un determinato fatto che sia oggetto del capitolo di prova che sta sottoponendo al teste (o alla parte in sede di interrogatorio formale). Detto ciò, se la prova testimoniale ammessa non contiene un capitolo su un determinato fatto decisivo, perché costitutivo della pretesa, o perché determinante per completare la fattispecie, non si ha ragione di pretendere che il giudice con la domanda a chiarimenti introduca un fatto che non è nel capitolo, perché verrebbe in tal modo a supplire ad una deficienza probatoria della parte, e a squilibrare la parità delle "armi" che il rispetto del contraddittorio tende ad assicurare.

Tutto ciò premesso, in nessuna di queste possibili violazioni è incorsa la corte d'appello, in quanto la sentenza, dopo aver puntualizzato:

- che le dichiarazioni confessorie rese dalla xxxxxx, giacché idonee a fondare anche la responsabilità dell'assicuratore, dovessero essere liberamente apprezzate dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, incluso quella che le ha rese;

- che la ricostruzione dei fatti dell' xxx non trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dalla parte nell'immediatezza dei fatti in pronto soccorso, in quanto nella cartella clinica si parlava di dichiarato trauma accidentale riportato da laccio da portapacchi, senza alcun riferimento alla correlazione con l'autovettura;

- che solo a distanza di ben cinque mesi la xxxxx. comunicavano all'assicurazione della xx le modalità dei fatti descritte in atto di citazione;

- che tutte queste circostanze inducevano ad un attento esame dell'unica testimonianza raccolta (ritenuta inidonea dal giudice di prime cure a provare che la dinamica del sinistro fosse effettivamente quella indicata dall'attore);

riportava diffusamente il contenuto delle dichiarazioni rese dall'unico teste (pag. 10). Tuttavia, la corte d'appello riteneva che stante il contenuto delle dichiarazioni testimoniali non fosse sufficientemente stata fornita la prova circa il nesso di causalità tra il trasporto sulla vettura della xxxxx e il danno. In particolare, la corte riteneva che il teste non avesse chiarito se fosse stato presente nel momento in cui erano state fissate la valigie e la modalità con le quali erano state fissate, riferendo solo l'esistenza di più molle agganciate al telaio del portapacchi e di aver visto la molla sganciata e penzolante dopo la frenata.

Quindi, nella ricostruzione della corte, mancava la prova del fatto stesso che la molla terminasse con un gancio e soprattutto se lo sganciamento della molla

fosse ascrivibile alla difettosa condotta di guida della xxxx e non piuttosto ad un carente posizionamento della molla stessa prima di avviare il mezzo.

In conclusione, la corte riferisce che non emerge dalle prove testimoniali che qualcuno abbia assistito al posizionamento dei pacchi sul tetto della macchina, quindi nessuno ha potuto confermare l'assunto dell'attore, che i pacchi siano stati collocati sul tetto della vettura dalla moglie e che siano stati da questa correttamente assicurati prima di partire con i cordoni elastici terminanti nel gancio metallico e che i cordoni fossero stati correttamente agganciati, per cui si sarebbero sganciati durante la marcia per una errata manovra della xxxxx., ovvero la brusca frenata a velocità eccessiva.

Per questi motivi, la corte d'appello ha ritenuto che non ci fosse la prova del nesso causale tra la condotta di guida della xxxx e l'incidente subito dall' xxx all'occhio: non c'è prova che lei avesse sistemato i pacchi e assicurato il gancio metallico, nè che questo fosse stato assicurato male, nè della allegata elevatissima velocità notturna in una vettura di media cilindrata.

Correttamente pertanto la corte territoriale non ha applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., in favore dell' xxx., terzo trasportato a titolo di cortesia sul veicolo condotto e di proprietà della moglie, perché l'applicazione della presunzione presuppone che l'attore fornisca la prova di aver subito un danno e che questo danno sia in rapporto di causalità con la circolazione del veicolo (v. Cass. n. 15818 del 2011: "In tema di circolazione stradale, ai fini dell'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. è necessario che il danneggiato assolva all'onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso").

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345, nel suo contenuto pro tempore vigente (precedente alle modifiche introdotte con la L. n. 69 del 2009), il vizio di motivazione sotto tutti i possibili ed alternativi profili e la violazione e disapplicazione dell'art. 2976 c.c. e degli artt. 191 e 356 c.p.c. laddove la sentenza ha rigettato, reputandole non indispensabili, le istanze istruttorie formulate dall'odierno ricorrente in appello, aventi ad oggetto tra l'altro una certificazione attestante l'altezza e il peso della moglie, una consulenza di parte sulla dinamica del sinistro ed in particolare sulla idoneità del gancio portapacchi di sganciarsi con modalità analoghe a quelle indicate dal ricorrente e di compiere la parabola descritta che andava a colpire il suo occhio con le conseguenze riportate, con allegata documentazione fotografica dei luoghi e una nuova articolazione di prova testimoniale.

Il motivo è infondato.

Nel rigettare le istanze istruttorie formulate in appello dal ricorrente, la corte d'appello ha richiamato l'arresto a sezioni unite di questa Corte, sentenza n. 8203 del 2005, con la quale si è affermato che "Nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l'art. 345 c.p.c., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro

formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. Peraltro, nel rito ordinario, risultando il ruolo del giudice nell'impulso del processo meno incisivo che nel rito del lavoro, l'ammissione di nuovi mezzo di prova ritenuti indispensabili non può comunque prescindere dalla richiesta delle parti". Permanendo nel diritto vivente della Corte la nozione di indispensabilità come richiamata nella sopra citata pronuncia del 2005, per il giudizio ordinario, la motivazione di appello non contiene alcuna violazione di legge nè manca di impianto logico.

Essa indica condivisibilmente che la nozione di indispensabilità della prova da tener presente, nel valutare se ammettere o meno una prova in appello, non coincida con quella di semplice rilevanza della prova e non debba relazionarsi con l'esito, infausto per una delle parti, del giudizio di primo grado, in quanto l'esercizio della facoltà discrezionale del giudice di ammettere la prova in appello non può essere utilizzato per sanare preclusioni o decadenze già maturatesi. Nè tanto meno la facoltà del giudice di ammettere prove in appello può avallare il frazionamento dei mezzi di prova che sia conseguenza di una libera scelta processuale della parte stessa, non premiata dall'esito favorevole del giudizio.

Ciò premesso quanto al criterio di giudizio, è poi valutazione di merito, adeguatamente motivata nel caso di specie e non ulteriormente sindacabile, quella effettuata dalla corte d'appello che, a fronte del reiterato rifiuto del ricorrente nel corso del giudizio di primo grado di aderire alla richiesta formulata dalla compagnia di assicurazioni di effettuare una consulenza tecnica che verificasse, oltre alle lesioni riportate e agli esiti permanenti di queste, la compatibilità tra la dinamica del fatto come allegata dall'attore e la ferita che egli presentava al viso, ha ritenuto di non ammettere nè le produzioni documentali riferite a circostanze che ben avrebbero potuto essere provate in primo grado quali la struttura fisica della moglie, nè la produzione di una consulenza di parte proprio sulla dinamica del sinistro, trattandosi di circostanze tutte che ben avrebbero potuto essere documentate fin dal primo grado. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla contro ricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 22 giugno 2015.